

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. XII  
N. 133

## RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1993

Risoluzione  
sul razzismo e la xenofobia

*Annunziata il 19 gennaio 1994*

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione dell'11 giugno 1986 (1), nonché tutte le risoluzioni in seguito adottate in materia,

vista in particolare la sua risoluzione del 21 aprile 1993 sulla recrudescenza del razzismo e della xenofobia (2),

viste le dichiarazioni del Consiglio europeo nelle sue riunioni di Maastricht del 9 e 10 dicembre 1991, Edimburgo del 12 dicembre 1992 e Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993,

viste le conclusioni dei Ministri della giustizia degli Stati membri della Comunità adottate a Kolding il 6 e 7 maggio 1993,

vista la dichiarazione di Vienna dei capi di Stato o di governo degli Stati membri del Consiglio d'Europa del 9 ottobre 1993, nonché il relativo programma d'azione per la lotta contro il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza,

visto l'articolo F, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea (3),

(3) L'Unione rispetta i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.

(1) G.U. n. C 158 del 25 giugno 1986.

(2) G.U. n. C 150 del 31 maggio 1993, pag. 127.

A. sempre più preoccupato per la dimensione crescente assunta dai fenomeni razzisti, xenofobi, antisemiti e d'intolleranza nell'Unione europea, nonché dall'insorgere di manifestazioni nazionaliste anch'esse da considerarsi come forme di xenofobia,

B. allarmato per il successo elettorale di formazioni politiche di estrema destra e neofasciste in alcuni Stati membri dell'Unione,

C. sottolineando che tali fenomeni spesso si concretizzano in atti di violenza perpetrati contro immigrati, richiedenti asilo e tutte le altre categorie di gruppi vulnerabili,

D. considerando che i partiti e i movimenti di estrema destra sfruttano in quasi tutti gli Stati membri della Comunità la persistente crisi economica e i timori delle cittadine e dei cittadini di fronte alla disoccupazione e tentano di canalizzare le tensioni sociali esistenti nella società contro le e gli immigranti, i profughi e le minoranze,

E. ribadendo ancora una volta che l'Unione ha il dovere di salvaguardare i valori democratici e che i principi della tolleranza e della solidarietà sono fondamentali in un'Europa che ha sempre affermato di essere una società aperta garante delle diversità,

F. considerando che la pubblicazione e la commercializzazione di emblemi e prodotti neonazisti o fascisti, così come lo svolgimento di concerti in sostegno al fascismo, al razzismo e alla xenofobia, dovrebbero essere proibiti negli Stati membri,

G. considerando l'urgenza di costituire un fronte comune dei partiti democratici, onde rifiutare qualunque alleanza con le formazioni di estrema destra,

1. ribadisce la sua condanna di tutte le forme di razzismo e di xenofobia e di

qualunque incitamento alla violenza estremista, al razzismo e all'antisemitismo;

2. ritiene che, essendo entrato in vigore il Trattato sull'Unione europea, occorra rendere operanti i suoi contenuti, in particolare il principio del rispetto dei diritti fondamentali quale sancito all'articolo F;

3. deplora che la Commissione non abbia dato seguito, entro il 1993, a quanto le era stato chiesto nella summenzionata risoluzione del 21 aprile 1993 e considera vitale che si proceda quanto prima

all'elaborazione di un programma d'azione quadriennale che preveda

a) misure concrete di lotta contro i pregiudizi razziali, la xenofobia, l'antisemitismo e altre forme di intolleranza religiosa,

b) una direttiva che fissi misure di rafforzamento degli strumenti giuridici applicabili negli Stati membri in materia,

c) campagne comunitarie di sensibilizzazione, in via prioritaria nelle scuole e sui mezzi di informazione,

a un nuovo studio Eurobarometro sul razzismo e la xenofobia che tenga conto dello stato delle relazioni tra le diverse comunità, con particolare attenzione alle aree geografiche dove maggiormente si sono registrati fenomeni di recrudescenza razzista, xenofoba e antisemita;

4. chiede alla Commissione di elaborare con urgenza una direttiva che stabilisca misure di rafforzamento degli strumenti giuridici applicabili in materia negli Stati membri, servendosi come base del documento « The Starting Line » elaborato da un gruppo di esperti di sei Stati membri;

5. chiede agli Stati membri di superare la fase delle dichiarazioni e delle prese di posizioni in materia di razzismo e di xenofobia adottando quanto prima

misure concrete a livello nazionale e comunitario per combattere il fenomeno, in particolare mediante l'applicazione di norme specifiche;

6. chiede alla Commissione di intervenire e di prevedere, nel quadro delle sue iniziative in materia di politica sociale, misure severe e rigorose contro gli imprenditori che si avvalgono del lavoro in nero, spesso all'origine della nascita di comportamenti razzisti e xenofobi;

7. chiede alla Commissione di sostenere azioni concrete volte a sensibilizzare i giovani contro il razzismo e in particolare di incoraggiare in tutti gli Stati membri l'iniziativa lanciata in Francia concernente la distribuzione di passaporti antirazzisti fra i giovani;

8. esorta i governi degli Stati membri e la Commissione a sostenere politicamente e finanziariamente movimenti e organizzazioni di cittadine e cittadini che combattono attivamente il razzismo e la xenofobia;

9. chiede ancora una volta al Consiglio e alla Commissione di dar seguito alle raccomandazioni formulate dalla sua

commissione d'inchiesta sul razzismo (4), in particolare ai nn. 14, 16, 20, 24, 25, 26, 31, 33, 34, 36, 39, 44, 45, 48 e 49;

10. rileva che l'incitamento al razzismo è da considerarsi un vero e proprio reato e chiede a tutti gli Stati membri di adeguare in tal senso le misure giuridiche contro coloro che perpetrano atti razzisti;

11. ritiene estremamente necessario e urgente organizzare una Conferenza sul razzismo e la xenofobia entro marzo 1994 e proclamare il 1995 « Anno europeo dell'armonia fra i popoli », come già affermato nella summenzionata risoluzione del 21 aprile 1993;

12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale, al Consiglio d'Europa, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati all'adesione.

ENRICO VINCI  
*Segretario generale*

NICOLE FONTAINE  
*Vicepresidente*

(4) Documento del Parlamento A3-0195/90 (vedi allegato alla presente risoluzione).

ALLEGATO.

## DOCUMENTO A3-0195/90

14. Affidare al Presidente della Commissione il compito di coordinare le attività della Commissione attinenti al razzismo, all'antisemitismo e alla xenofobia nonché a tutte le questioni riguardanti i cittadini di paesi terzi che vivono all'interno della Comunità europea e costituire a tal fine una task force che abbracci le due Direzioni generali competenti.

16. Commissionare, e quindi presentare al Parlamento europeo, una relazione periodica (preferibilmente ogni 18-24 mesi) che faccia il punto della situazione per quanto riguarda il razzismo, l'antisemitismo e la xenofobia (compresi i gruppi fascisti e di estrema destra) e in cui sia riservata particolare attenzione alle zone della Comunità con una forte concentrazione di minoranze o nelle quali sia stato constatato un elevato indice di conflittualità.

20. Il 1995 dovrebbe essere proclamato Anno europeo della Concordia razziale nel quadro di una campagna permanente mirante a informare chi risiede nella Comunità sui pericoli derivanti dalla diffusione del razzismo e della xenofobia, prevedendo adeguate risorse finanziarie per le relative attività preparatorie sia per il 1993 che per il 1994.

24. La Commissione faccia uso di tutti i suoi poteri, in particolare quelli conferiti dall'articolo 169 del Trattato CEE, per ottenere la piena applicazione della direttiva del Consiglio 77/486/CEE sulla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti in tutti gli Stati membri che non abbiano finora adempiuto gli obblighi da essa prescritti; occorre poi che

la Commissione intraprenda una revisione della direttiva in questione, in particolare per assicurare che i diritti ivi sanciti siano estesi ai figli di immigrati da paesi terzi.

25. Intensificare notevolmente gli sforzi per assicurare la piena attuazione della risoluzione del maggio 1989 del Consiglio dei Ministri dell'Istruzione sulla scolarizzazione dei figli di zingari e nomadi, in particolare per incentivare le iniziative proposte da detta risoluzione e potenziare lo sviluppo, il coordinamento e la valutazione, sul piano comunitario, di reti di collegamento delle iniziative a livello locale, regionale e nazionale.

26. Presentare al Consiglio, entro il 31 marzo 1991, una raccomandazione circa il ruolo che può svolgere l'istruzione nella lotta e nella prevenzione del razzismo e della xenofobia.

31. Dopo la sentenza della Corte di giustizia del 9 luglio 1987, in cui si sottolinea come le politiche degli Stati membri nei confronti dei cittadini di paesi terzi residenti nella Comunità influiscano sulla situazione occupazionale e più genericamente sul miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nella Comunità, occorre elaborare, entro il 31 marzo 1991, una proposta di direttiva che doti la Comunità di una normativa-quadro contro le discriminazioni legate all'appartenenza o meno ad un'etnia, una nazione, una razza o una religione, e che sia applicabile a tutti i residenti nella Comunità.

33. Elaborare una Carta dei residenti in Europa che riconosca ai residenti di

uno Stato membro il diritto di risiedere e di stabilirsi in altri paesi della Comunità e che dia loro la possibilità di ottenere una tessera di residente europeo, nel quadro delle misure volte ad abolire le frontiere interne e instaurare lo spazio unico previsto dai Trattati e dall'Atto unico europeo; tale tessera di residente europeo consentirebbe agli extracomunitari legalmente residenti di circolare, risiedere e lavorare liberamente entro la Comunità europea.

34. Promuovere una rete europea per la lotta al razzismo e alla xenofobia finanziata dalla Comunità, onde consentire uno scambio di esperienze tra gli Stati membri e creare punti di riferimento per gli interessati.

36. D'intesa con il Parlamento europeo, fare quanto necessario per la nomina di un incaricato CEE per le questioni in materia di diritto d'asilo.

39. Istituire, entro il 31 marzo 1991, il Foro europeo dei migranti raccomandato nel rapporto Evrigenis. Sono apprezzabili le recenti iniziative adottate in tal senso dalla Commissione, inclusa la convocazione di una conferenza di 87 organizzazioni comunitarie di lavoratori migranti. È opportuno che il Parlamento venga rappresentato in tale conferenza e sia tenuto pienamente informato di tutti gli sviluppi.

44. Riconsiderare la propria posizione in ordine all'adesione della Comunità e fare quanto necessario perché la Comu-

nità europea diventi parte contraente della Convenzione europea dei diritti dell'uomo così come previsto nel programma di lavoro della Commissione per il 1990.

45. Prendere le necessarie misure per assicurare che la Comunità europea aderisca alla Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale e alla Convenzione di Ginevra del 1951 sullo *status* dei rifugiati.

48. Adottare, se necessario e al più presto possibile, una dichiarazione complementare alla dichiarazione del Consiglio sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia, che sancisca espressamente per gli immigrati dei paesi terzi nella Comunità — le principali vittime del razzismo e della xenofobia — una tutela analoga a quella di cui beneficiano i cittadini degli Stati membri.

49. Emettere una dichiarazione in base alla quale qualsiasi paese che chieda di aderire alla Comunità europea deve impegnarsi a rispettare le tradizioni europee di democrazia e di tolleranza, eliminare ogni forma di discriminazione razziale connessa con l'appartenenza o meno ad un'etnia, una nazione, una razza o una religione, sottoscrivere le convenzioni internazionali ed europee in materia, intraprendere azioni di lotta contro la xenofobia e l'antisemitismo accompagnate, se necessario, da misure di « defascistizzazione » che consentano al paese in questione di adeguarsi ai livelli comunitari di prevenzione e repressione del razzismo e della xenofobia.